



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 11 settembre 2025

NEWS DEL GIORNO

Carta Dedicata a te: apertura dell'applicativo web per i Comuni
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Fondo Perseo-Sirio e Fondo Espero: aggiornati gli applicativi INPS
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

**Aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione e dei soggetti formatori:
pubblicato il 14° elenco**
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Prescrizione dei crediti contributivi: decorrenza e atti interruttivi
di Redazione

BLOG

Auto aziendali in uso promiscuo e optional a carico dei dipendenti
di Luca Vannoni



NEWS DEL GIORNO

Carta Dedicata a te: apertura dell'applicativo web per i Comuni

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 2623 del 9 settembre 2025](#), ha offerto ulteriori chiarimenti operativi in merito alla gestione della misura di sostegno denominata "Carta Dedicata a te", annunciando l'apertura, dalle ore 14:00 del 10 settembre 2025 , dell'applicativo web dedicato ai Comuni, accessibile dal portale istituzionale dell'INPS, nell'area tematica "Accesso ai servizi l'INPS e i Comuni", sezione "Servizi al cittadino", menu "Servizi", voce "Carta dedicata a te".

All'interno della piattaforma sono disponibili le liste dei beneficiari individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal deD.I. Fondo Alimentare 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025.

L'accesso all'applicativo da parte degli operatori comunali è subordinato a una specifica abilitazione al servizio "Carta dedicata a te", da richiedere con le modalità già indicate nel messaggio n. 2519/2025. Una volta abilitati, gli operatori potranno consultare le liste dei beneficiari già selezionati o selezionabili e dovranno procedere al consolidamento delle stesse. La scadenza per questa operazione è fissata inderogabilmente alle ore 14:00 del 9 ottobre 2025, termine di chiusura definitiva dell'applicativo. La responsabilità del rispetto dei tempi e della corretta gestione delle procedure ricade sui Comuni, che devono garantire la tempestiva validazione delle liste per consentire l'avvio delle erogazioni ai beneficiari.

L'INPS, attraverso le proprie Strutture territoriali, fornirà il necessario supporto ai Comuni, dando priorità assoluta alle richieste di abilitazione e garantendo assistenza tecnica per facilitare le operazioni entro le scadenze stabilite.

L'Istituto, inoltre, anticipa che con successiva comunicazione saranno rese disponibili alle Strutture territoriali dell'INPS specifiche istruzioni e strumenti operativi in ambiente intranet per agevolare le attività di competenza, con l'indicazione delle modalità di consultazione e utilizzo.

webinar gratuito
Euroconference in Pratica:
l'AI applicata alla consulenza di studio
29 settembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



NEWS DEL GIORNO

Fondo Perseo-Sirio e Fondo Espero: aggiornati gli applicativi INPS

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 2601 del 5 settembre 2025](#), ha comunicato l'adozione di una modifica nella modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare del Fondo Perseo-Sirio e l'implementazione di un nuovo comparto di investimento presso il Fondo Espero.

Il Fondo Perseo-Sirio, a seguito dell'autorizzazione delle parti istitutive, ha introdotto il c.d. sistema multicomparto, in attuazione dell'art. 2, comma 5, D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001, passando da un sistema di valorizzazione degli accantonamenti figurativi definito dal D.M. 23 dicembre 2005 a un meccanismo che applica i rendimenti netti realizzati dai singoli compatti di investimento scelti dagli aderenti. La novità consente agli iscritti non solo di collegare le quote di TFR destinate al Fondo ai compatti selezionati, ma anche di diversificare il proprio profilo di investimento, stabilendo un legame differente tra il rendimento figurativo e quello reale, con possibilità quindi di adottare profili distinti per gli accantonamenti virtuali e per i versamenti effettivi.

L'INPS ha, quindi, aggiornato l'applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare, così da consentire il calcolo del rendimento della "quota virtuale" secondo il nuovo criterio del multicomparto, abbandonando il precedente riferimento al paniere di fondi comunicato dalla COVIP.

L'Istituto informa, inoltre, che nel Fondo Espero, a partire dal 1° novembre 2024, è operativo un nuovo comparto di investimento denominato "Dinamico", che si affianca ai compatti già attivi "Garanzia" e "Crescita" e che, analogamente ad essi, offre agli aderenti ulteriori opportunità di scelta in base al proprio profilo di rischio e agli obiettivi di rendimento.

Per rendere possibile l'operatività delle nuove disposizioni e permettere agli enti e alle amministrazioni di indicare correttamente nel flusso Uniemens-Lista/PosPA il comparto selezionato dall'aderente al momento dell'iscrizione, è stata aggiornata la tabella "Elemento Comparto" dell'Appendice B dell'Allegato Tecnico UniEmens con l'inserimento dei nuovi compatti sia per il Fondo Espero sia per il Fondo Perseo-Sirio. In particolare:

- per il Fondo Espero sono ora disponibili il Profilo Lifecycle (codice 21450) e il Comparto Dinamico (codice 21453);
- per il Fondo Perseo-Sirio la tabella è stata aggiornata con i compatti: Profilo Lifecycle (21640), Comparto Garantito (21641), Comparto Obbligazionario (21642), Comparto Bilanciato Prudente (21643), Comparto Bilanciato Crescita (21644) e Comparto



Bilanciato Dinamico (21645).

L'Istituto sottolinea come queste innovazioni permettano una maggiore personalizzazione delle scelte di investimento da parte degli iscritti e garantiscano che la rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare rifletta in maniera più fedele i risultati effettivi dei compatti selezionati, aumentando la trasparenza e la coerenza con gli obiettivi degli aderenti.

Special Event

Calcolo Pensionistico e il programma Inps Carpe Pc

[Scopri di più](#)



NEWS DEL GIORNO

Aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione e dei soggetti formatori: pubblicato il 14° elenco

di Redazione

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, con [D.D. n. 103 del 9 settembre 2025](#), ha emanato il 14° elenco delle aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, che aggiorna e sostituisce integralmente il 13° elenco, adottato con D.D. n. 87/2025.

Le aziende autorizzate sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro incidenti rilevanti o gravi infortuni connessi alle attività sotto tensione, nonché ogni variazione nello stato di fatto o di diritto rilevante per l'autorizzazione. Eventuali modifiche sono sottoposte al parere della Commissione e possono comportare, in caso di gravi inadempienze, la sospensione o la cancellazione dall'elenco.

Durante il periodo triennale di validità delle iscrizioni, il Ministero si riserva di controllare la permanenza dei requisiti tecnici e organizzativi.

Il decreto approva anche l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati a erogare la formazione obbligatoria per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione, con programmi che coprono le diverse metodologie operative (a distanza, a contatto, a potenziale, con piattaforme aeree isolanti e con strumenti diagnostici). Le attività formative sono dettagliate nei piani formativi aziendali e devono essere coerenti con le istruzioni operative approvate.

OPENday

PF Percorso Formativo

17 SETTEMBRE | ore 11.00

Formazione ed informazione integrate con l'AI

iscriviti al webinar gratuito >





NEWS DEL GIORNO

Prescrizione dei crediti contributivi: decorrenza e atti interruttivi

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 maggio 2025, n. 14548, in tema di contribuzione previdenziale ha stabilito che il termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui la retribuzione è dovuta, anche se non corrisposta, e non è interrotto dall'azione giudiziaria proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro per ottenere differenze retributive, né dalla sentenza che accerta tale diritto, trattandosi di soggetti estranei al rapporto contributivo.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



BLOG

Auto aziendali in uso promiscuo e optional a carico dei dipendenti

di Luca Vannoni

La concessione di autovetture aziendali ai dipendenti rappresenta da tempo uno dei benefit più diffusi e, al tempo stesso, complessi dal punto di vista della gestione fiscale e contributiva, soprattutto a seguito delle novità 2025.

Con la recente [risposta a interpello n. 233/E del 10 settembre 2025](#), l'Agenzia delle Entrate affronta un tema di particolare interesse, ancorché non legato alle recenti novità, per i datori di lavoro che concedono veicoli aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti: la rilevanza fiscale delle somme trattenute in busta paga a titolo di pagamento per optional aggiuntivi richiesti dai lavoratori.

Nel caso prospettato, la società istante, che mette gratuitamente a disposizione dei dipendenti veicoli aziendali ad uso promiscuo, intende offrire loro la possibilità di installare optional aggiuntivi (ad esempio accessori tecnologici o di comfort), sostenendone il costo tramite trattenuta sul cedolino.

In altre parole, mentre l'auto base viene concessa gratuitamente e il fringe benefit viene calcolato secondo le tabelle ACI, gli optional sarebbero finanziati direttamente dal dipendente, che si vedrebbe scalare il relativo importo dalla retribuzione netta. Tali importi, secondo l'azienda, dovrebbero ridurre il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, il quale prevede che il valore del benefit sia determinato «*al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente*». L'istante ha interpretato la disposizione in senso ampio, ritenendo che qualunque somma trattenuta al lavoratore in connessione con l'auto aziendale possa abbattere la base imponibile: il Legislatore non avrebbe richiesto un vincolo specifico tra trattenuta e mero godimento del veicolo, ma avrebbe inteso riconoscere rilievo a qualsiasi contributo economico collegato al fringe benefit.

Tale lettura non è stata condivisa dall'Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia, nel fornire il proprio parere, ha ricostruito il quadro normativo a partire dal principio generale sancito dall'art. 51, comma 1, TUIR: costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo. In deroga al criterio generale del «*valore normale*» di cui all'art. 9, TUIR, il comma 4, lett. a), prevede per le auto in uso promiscuo una modalità di determinazione forfetaria, fondata sul costo chilometrico di percorrenza desumibile dalle tabelle ACI e riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui.



La normativa è stata, da ultimo, modificata dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha introdotto percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, premiando in particolare le auto elettriche e ibride plug-in. Tali modifiche confermano l'impostazione forfetaria del sistema, che prescinde dai costi effettivamente sostenuti.

Pertanto, richiamando la circolare ministeriale n. 326/E/1997 e la n. 1/E/2007, l'Agenzia ha ribadito che il regime speciale previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ha carattere forfetario e si fonda sul costo chilometrico di percorrenza individuato dalle tabelle ACI, prescindendo dai costi effettivamente sostenuti dal dipendente.

In sintesi:

- la determinazione del valore imponibile è interamente forfetaria;
- eventuali somme corrisposte dal dipendente possono ridurre l'imponibile solo se rappresentano un contributo per il diritto di utilizzo personale del veicolo;
- le spese relative ad altri beni o servizi accessori (ad es. infrastrutture di ricarica, box auto, optional non inclusi nel listino base) vanno tassate separatamente come reddito di lavoro dipendente, non incidendo sul calcolo ACI.

In tale ottica, la previsione del «*netto delle somme eventualmente trattenute*» riguarda esclusivamente gli importi che il lavoratore versa per il diritto di utilizzo personale del veicolo, e non altre spese connesse. Pertanto, le somme corrisposte per optional o accessori vanno semplicemente trattenute dall'importo netto erogato in busta paga ma non abbattono il valore forfetario del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI.

Convegno di aggiornamento

Novità estive in materia di lavoro: impatto nell'attività professionale

Scopri di più